

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 reg.	OGGETTO: ZONA SOCIALE N. 4 - REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE -
Data 26.02.2016	

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO		X
CODETTI SAMUELE	X		SCAFATI SIMONA	X	
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA	X				
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n. 10	Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Nucci /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno;

Premesso

- **che** con DPCM n. 159/2013 è stato adottato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente”;

- **che** con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 è stata abrogata la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto, con la conseguente approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

- **che** il Decreto interministeriale di cui sopra è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014;

-**che** le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 01 gennaio 2015;

- **che** la Zona Sociale n. 4 nella Conferenza del 10.02.2014 ha deliberato l'approvazione del Regolamento generale in materia di Servizi Sociali, unico per tutti i Comuni della Zona al fine di garantire l'unitarietà degli interventi nel territorio ed ha dato mandato di sottoporre il Regolamento stesso alla approvazione dei Consigli Comunali di tutti i comuni della stessa Zona;

- **che** nel DPCM n. 159/2013 vengono indicati i campi di applicazione dell'Isee che sono i seguenti:

Prestazioni Sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'art.1 comma 2 della legge 8 novembre 2000, n.328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni di autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto dei servizi;

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

- **che** il Regolamento generale in materia di Servizi Sociali della Zona Sociale n. 4 attualmente vigente, prevede l'erogazione di alcuni servizi sulla base del valore ISEE calcolato con le norme abrogate dal DPCM n. 159/2013;

- **che** la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 ha provveduto alla revisione del Regolamento generale in materia di servizi sociali, ai sensi della nuova normativa, tenuto conto del parere espresso dall'Anci in data 15/6/2015, in atti conservato, formulato a fronte della richiesta avanzata dal tavolo tecnico dei Comuni della medesima Zona Sociale;

- **che** il Tar del Lazio con le sentenze n. 2454/2015 – n. 2458/2015 – n. 2459/2015 ha annullato l'art. 4, comma 2, lettera f e comma 4, lett. d), n. 1) 2) e 3) del DPCM 159/2013 e che, ad oggi, non sono state pronunciate le sentenze di appello;

- **che** il Tar del Lazio nei sopracitati dispositivi ha:

a) ribadito quanto disciplinato dall'art. 2 del DPCM 159/2013 “...*La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate ... costituisce livello essenziale delle prestazioni, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione di programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari,....*”;

b) annullato l'articolo 4, comma due, lett. f) laddove individua le voci che debbono andare a determinare il reddito del nucleo familiare della persona con disabilità;

c) annullato, altresì, l'articolo 4, comma quattro, lettere d), nn. 1), 2) e 3) laddove prevede franchigie solo per i minorenni, non individuando il Giudice amministrativo “*una ragione per la quale al compimento della maggiore età una persona con disabilità, sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate...(omissis)*”

-**che** i Comuni dell'Umbria sono in attesa di un atto di indirizzo da parte della Regione;

Rilevato, con particolare riferimento alla disciplina transitoria per i minori disabili :

-che La Legge 328 del 2000 all'Art. 14 intitolato “Progetti individuali per le persone disabili” stabilisce quanto segue:

“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”

-che il Regolamento Regionale 20 maggio 2009, n. 4 “Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, e quello n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) all'articolo 5 (criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni), comma 5 (come sostituito dal regolamento regionale 8 marzo 2012 n. 3), prevede che la compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui al Regolamento, è riferita alla persona non autosufficiente destinataria delle prestazioni medesime; tale articolo continua prevedendo che la compartecipazione è definita in base all'ISEE del soggetto non autosufficiente, estratto dall'ISEE del nucleo familiare;

- che in forza dei due Regolamenti regionali sopraindicati la Regione Umbria ha definito i criteri di compartecipazione per i servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e domiciliare non prevedendo le quote di compartecipazione per il servizio di assistenza scolastica ad integrazione del sostegno per studenti con disabilità;

- che, è necessario ricordare, che al fine di armonizzare gli interventi sugli alunni disabili è stato sottoscritto un accordo operativo tra le Istituzioni scolastiche, l'Azienda Usl Distretto Sanitario n. 3 e le Dirigenze Scolastiche della Zona Sociale n. 4 in data 25.11.2008;

-che i progetti individualizzati per gli studenti disabili, inseriti nell'ambito del percorso scolastico, sono concordati in sede di GLH di Istituto all'inizio dell'anno scolastico e riguardano tutta la complessità del progetto alla persona non limitandosi alla sola frequenza scolastica, ma prevedendo anche interventi a carattere domiciliare e semiresidenziale;

- che il GLH di Istituto è composto da personale sanitario, personale scolastico, personale dei servizi sociali comunali e dai rappresentanti dei genitori, di cui all'articolo 15 comma 2 "Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica" Legge 104/92;

- che il progetto educativo viene condiviso con la famiglia e dalla stessa formalizzato con la richiesta di attivazione ed erogazione dei servizi delineati in sede di GLH;

-che i progetti educativi e assistenziali sugli studenti disabili sono stati elaborati in sede di GLH e concordati con le famiglie nei mesi di settembre - ottobre 2014 ed hanno riguardato l'anno scolastico fino al 30 giugno 2015;

- che tali progetti, sono stati attivati con la normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221 e, pertanto, senza richiesta di Isee;

Rilevato, con particolare riferimento alla disciplina transitoria per disabili adulti:

- che la Regione Umbria con i Regolamenti n. 4 e n. 9 del 2009 ha individuato la compartecipazione al costo delle prestazioni in favore di disabili adulti in merito ai servizi di: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e servizi residenziali;

-che gli scaglioni individuati per la compartecipazione sono stati determinati tenuto conto del valore dell'ISEE calcolato alla luce delle indicazioni della precedente normativa, all'epoca vigente, D.Lgs. 31/3/1998 n. 109.

-che il DPCM n. 159/2013, entrato in vigore dall'1/1/2015, disciplina il metodo di calcolo per la determinazione degli scaglioni ISEE anche per i soggetti disabili adulti; in particolare l'articolo 4, comma due, lettera f) stabilisce che il reddito di ciascun componente è ottenuto sommando, tra gli altri, "trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche..(omissis)..";

-che il Tar Lazio con le sentenze nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015, pronunciate a seguito di ricorsi presentati da associazioni a tutela di persone con disabilità, ha annullato l'articolo 4, comma due, lettera f) sopraindicato evidenziando la necessità di rivedere i metodi di calcolo dell'ISEE; ad oggi non è stata pronunciata sentenza a conclusione del giudizio di appello;

- che, pertanto, alla luce del capoverso precedente, in materia vige, al momento attuale, estrema incertezza;

Vista la proposta di Regolamento per l'accesso ai servizi sociali che consta di n. 65 articoli allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- DI APPROVARE il Regolamento per l'accesso ai servizi sociali, che consta di n. 65 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato pubblicato per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del vigente Statuto comunale.

- Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con apposita ed unanime votazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **02.04.2016**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **02.04.2016** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI